



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2017, proposto da:

Air Dolomiti S.p.A. – Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte, Salvatore Vitale, Alfredo Iadanza Lanzaro, con domicilio eletto presso lo studio Aysu Melis Bostancioglu in Milano, via Maddalena, 1;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);

nei confronti di

Assoclearance - Associazione Italiana Gestione Clearance e Slots, Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Meridiana Fly S.p.A. non costituiti in giudizio;

Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A.,

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Pierallini, Caterina Pesci, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Pesci in Milano, piazza Castello N. 26;

Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Ziotti, con domicilio eletto presso lo studio Marco Napoli in Milano, corso Venezia 10;

per l'annullamento

Annullamento del Decreto Ministeriale 18.11.2016, n. 385 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29.11.2016 (“Decreto Delrio”), concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto:

- come richiesto da parte ricorrente necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri vettori aerei la cui posizione potesse risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato provvedimento autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito internet di ENAC, da effettuare nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, e con termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione dell'integrazione del contraddittorio;
- di disporre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC, nel caso di richiesta di parte ricorrente, procedano alla pubblicazione entro 5 giorni dalla richiesta e non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;
- mandare alla Segreteria perché provveda, oltre alle comunicazioni di rito, alla trasmissione della presente ordinanza direttamente al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e ad ENAC;

P.Q.M.

a) ordina alla parte ricorrente la notificare per pubblici proclami del ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; b) dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; c) manda alla Segreteria perché provveda, oltre alle comunicazioni di rito, alla trasmissione della presente ordinanza direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad ENAC

Così deciso in Milano il giorno 15 gennaio 2018.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO